

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 marzo 2017, n. G03178

OCM Unica regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50. OCM Unica regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50. Programma Nazionale di Sostegno (PNS) settore vitivinicolo. Decreto MIPAAF 14 febbraio 2017, n. 911. Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 6 maggio 2011. Approvazione delle Disposizioni Regionali Attuative (DRA) della Misura "Investimenti" e attivazione campagna di aiuto 2016/2017. BANDO PUBBLICO

Oggetto: OCM Unica regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50. Programma Nazionale di Sostegno (PNS) settore vitivinicolo. Decreto MIPAAF 14 febbraio 2017, n. 911. Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 6 maggio 2011. Approvazione delle Disposizioni Regionali Attuative (DRA) della Misura “Investimenti” e attivazione campagna di aiuto 2016/2017. BANDO PUBBLICO

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività agricole;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. ii. recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 85 del 30 aprile 2013, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca” al dott. Roberto Ottaviani;

VISTI: il Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l’art. 50;

il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamenti (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, (art. 71) rispetto degli impegni – Controlli ex-post);

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli Organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, che abroga il regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazioni delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CE) n.883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n.1106/2010 e il Regolamento di esecuzione n 282/2012;

il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo (art 19 - paragrafo 2 - II° comma "anticipi" ed art 37 ter "comunicazioni relative agli anticipi");

il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg Ce 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.

1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.

- VISTI:** Il D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- il Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- la Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- il Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

il D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”;

il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013) “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino,

il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 26 ottobre 2015 inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione agricola;

il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 14 febbraio 2017, n. 911, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016, della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti;

RICHIAMATO quanto previsto dal Decreto Mipaaf n. 911/2017, in particolare all’articolo 2, comma 5, prevedente che le Regioni adottino disposizioni per:

- definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per domanda;
- limitare la percentuale di contributo erogabile;
- prevedere la concessione dell’anticipo e fissare la relativa percentuale;
- individuare i beneficiari dell’aiuto,
- escludere/limitare alcuni prodotti di cui all’Allegato VII parte II del regolamento oggetto dell’investimento;
- ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all’articolo 53 del regolamento delegato e con le modalità descritte al punto 2.14 delle Linee guida espresse dalla Commissione;
- definire la durata annuale o biennale dei progetti;

e all’articolo 4, comma 4, per l’individuazione di criteri di priorità che fondino sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS, per l’attribuzione di punteggi in fase di esame di ammissibilità delle domande di aiuto;

CONSIDERATE le Istruzioni Operative di Agea Organismo Pagatore (OP) n. 6 – protocollo 18304 del 1° marzo 2017;

VISTA la DGR n. 186 del 6 maggio 2011 con la quale si adotta nella Regione Lazio, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la Misura “Investimenti” prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, in attuazione dei Reg. (CE) n. 1234/07 e n. 555/08 e del sopra citato D.M. n. 1831/2011;

RITENUTO quindi opportuno, per la campagna 2016/2017, approvare le Disposizioni regionali attuative della Misura Investimenti prevedenti l’attivazione dell’aiuto mediante la presentazione di sole domande di aiuto biennali con scadenza di realizzazione dei lavori fissato al 31 luglio 2018;

CONSIDERATO inoltre che al fine di garantire il finanziamento dei progetti in grado di sostenere un effettivo ed equilibrato sviluppo del comparto, è necessario determinare una soglia minima nei punteggi attribuiti con predeterminati criteri di priorità, e che per accedere ai benefici il punteggio complessivo attribuito sulla base delle priorità relative deve essere pari o superiore a 15 punti;

RITENUTO di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, il documento recante “Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vitivinicolo, DM. del MIPAAF n. 911 del 14 febbraio 2017, disposizioni regionali attuative della Misura Investimenti, per la campagna 2016/17”, quale bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto, di cui all’Allegato alla presente determinazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di subordinare la finanziabilità delle domande di aiuto biennali 2016/2017 ritenute ammissibili e collocate in posizione utile in graduatoria all’approvazione del decreto ministeriale, in fase di definitiva approvazione, di ripartizione della dotazione finanziaria del PNS Vitivinicolo relativa all’anno 2018, e di subordinare la possibilità di erogare gli anticipi per le domande biennali ritenute finanziabili, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria;

RITENUTO che in caso di modifiche richieste dal MIPAAF per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l’onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente sostenute in difformità dalle disposizioni integrate con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione Regionale;

RITENUTO che eventuali successivi decreti ministeriali e disposizioni di AGEA relativi alla Misura Investimenti campagna 2016/2017 saranno direttamente attuati dalla Regione Lazio eventualmente provvedendo, se del caso, alla modifica delle presenti disposizioni;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente determinazione,

- di dare attivazione, per la Regione Lazio e per la campagna 2016/2017, attese le considerazioni espresse in premessa, alla misura di aiuto agli Investimenti – settore vitivinicolo.
- di approvare il documento recante “Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vitivinicolo, DM. del MIPAAF n. 911 del 14 febbraio 2017, disposizioni regionali attuative della Misura Investimenti, per la campagna 2016/2017”, quale bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto, di cui all’Allegato alla presente determinazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale
- di subordinare la finanziabilità delle domande di aiuto biennali ritenute ammissibili e collocate in posizione utile in graduatoria all’approvazione del decreto ministeriale, in fase di definitiva approvazione, per la ripartizione della dotazione finanziaria del PNS Vitivinicolo relativa all’anno 2017, e di subordinare la possibilità di erogare gli anticipi per le domande biennali ritenute finanziabili, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria;
- di trasmettere copia della presente determinazione al MIPAAF e ad Agea Organismo Pagatore, ciascuno per quanto di propria competenza.
- che eventuali successivi decreti ministeriali e disposizioni di AGEA relativi alla Misura Investimenti campagna 2016/2017 saranno direttamente attuati nella Regione Lazio eventualmente provvedendo, se del caso, alla modifica delle presenti disposizioni.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento ricorre nelle previsioni di cui all’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione, unitamente all’allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani

OCM VINO

Disposizioni Regionali Attuative - Misura Investimenti 2016/2017

Allegato



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO
DECRETO MIPAAF 14 FEBBRAIO 2017, N. 911**

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE
DELLA
MISURA INVESTIMENTI**

CAMPAGNA 2016-2017

BANDO PUBBLICO

INDICE

- Premessa
- Definizioni
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 – Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all’aiuto
- Articolo 4 – Aiuto agli investimenti
 - 4.1 Demarcazione PNS/OCM Vino e PSR - Limite di spesa per domanda.
 - 4.2 Agevolazioni previste
 - 4.3 Investimenti ammissibili a contributo
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.4.1 Interventi di mera sostituzione
 - 4.5 Eleggibilità della spesa ammessa a contributo
- Articolo 5 - Presentazione delle domande
 - 5.1 Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN
 - 5.2 – Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale Sian.
 - 5.3 Obbligo di trasmissione della domanda all’Ente istruttore
 - 5.4 Domanda di aiuto biennale agli investimenti
 - 5.5 - Domanda di aiuto – documentazione
 - 5.6 Domande di rettifica.
- Articolo 6 - Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio
 - 6.1 Controlli di ricevibilità
 - 6.2 Controlli di ammissibilità
- Articolo 7 - Criteri per l’attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie
- Articolo 8 - Graduatoria delle domande di aiuto - esiti ammissibilità e finanziabilità.
- Articolo 9 - Rinuncia della domanda di aiuto – Ritiro. Articolo 3) regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014
- Articolo 10 – Modifiche minori ed economie di spesa
 - 10.1 Modifiche minori
 - 10.2 Economie di spesa
- Articolo 11 - Recesso per singole azioni e revoca dell’aiuto
- Articolo 12 – Varianti
 - 12.1 - Ammissibilità alle varianti

OCM VINO

Disposizioni Regionali Attuative - Misura Investimenti 2016/2017

12.2 - Variante per subentro

- Articolo 13 – Termine esecuzione dei lavori e presentazione domanda pagamento finale/saldo
- Articolo 14 – Mantenimento degli impegni e stabilità dei lavori
- Articolo 15 - Dotazione finanziaria
- Articolo 16 – Modalità di pagamento dell'aiuto
- Articolo 17 - Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP Agea
- Articolo 18 – Modalità di pubblicazione dei pagamenti
- Articolo 19 – Certificazione antimafia
- Articolo 20 – Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)
- Articolo 21 – Accesso agli atti
- Articolo 22 – Responsabilità di procedimento
- Articolo 23 - Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia
- Articolo 24 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.LGS n. 196/2003

PREMESSA

Con il presente provvedimento sono disciplinate, per la Regione Lazio e per la campagna 2016-2017, le Disposizioni regionali attuative per l'accesso all'aiuto comunitario alla misura Investimenti, previsto all'art. 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti (UE) n. 1149/2016 e n. 1150/2016 del 15 aprile 2016 della Commissione, che integrano e recano le modalità di applicazione del regolamento UE n.1308/2013 nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo.

L'applicazione di tale regime di aiuto è definita dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911, dalla Circolare Agea Coordinamento prot. n. 18108 del 01.03.2017 e delle Istruzioni Operative di Agea Organismo Pagatore n. 6, protocollo n. 18304 del 01.03.2017.

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente ed ai successivi decreti del MiPAAF, Circolari di Agea Coordinamento e Istruzioni Operative di Agea per la misura Investimenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle presenti Disposizioni regionali sulla base delle eventuali modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MiPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa nazionale o comunitaria.

Per la campagna vitivinicola 2016/2017 per la Regione Lazio è possibile esclusivamente la presentazione di domanda di aiuto biennale per interventi da completarsi entro il 31 LUGLIO 2018

Non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL) e non è altresì prevista la presentazione di progetti collettivi.

Per quanto riguarda le domande biennali l'approvazione e la relativa ammissibilità delle domande di aiuto, la finanziabilità e l'effettuazione dei relativi pagamenti a favore dei potenziali soggetti beneficiari utilmente collocati in graduatoria è subordinata all'approvazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2018, oltre che al rispetto delle condizioni di cui al presente atto che, per le domande biennali, costituisce pertanto un "bando pubblico a condizione".

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2018, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Il Decreto del MiPAAF di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2018 sarà riportato nell'area tematica del settore vitivinicolo del sito della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio <http://www.agricoltura.regione.lazio.it>.

DEFINIZIONI

- **Agea:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, istituita con il decreto legislativo n. 165/99 è stata istituita l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore.
- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica rientrante tra i soggetti individuati dalle Regioni /PA ai sensi dell'art. 3 del DM n. 911 del 14/02/2017 e successive modifiche e integrazioni, che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto.
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **Dichiarazioni obbligatorie:** le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative.
- **Disposizione regionale di attuazione (DRA):** atto regionale attuativo della misura Investimenti.
- **Domanda:** il termine "generico" domanda è utilizzato ogni qualvolta la descrizione delle procedure interessano la domanda di aiuto, la domanda di pagamento anticipo e la domanda di pagamento saldo.
- **Ente garante:** Istituto assicurativo o Istituto bancario che emette la cauzione a garanzia del pagamento anticipato.
- **Fascicolo aziendale:** l'elemento che è preposto, all'interno di Sian alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola;
- **Sian:** Sistema Informativo Nazionale Agricolo;
- **Esercizio finanziario o campagna di pagamento:** periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una data campagna viticola, non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda, con inizio il 16 ottobre successivo all'inizio della campagna viticola considerata e termine il 15 ottobre dell'anno successivo.
- **Irregolarità:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti.
- **Ministero:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma.
- **OCM:** Organizzazione Comune del Mercato.
- **Operazione:** un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dalle DRA e attuato dal richiedente
- **Organismo/Ente delegato:** si intende la Regione Lazio, ente delegato da OP Agea ad eseguire i controlli istruttori sulle domande presentate.
- **Organismo Pagatore (di seguito OP Agea):** che svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n.1306/2013.
- **PNS:** Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

OCM VINO

Disposizioni Regionali Attuative - Misura Investimenti 2016/2017

- Procedura garanzia informatizzata (PGI): procedura dell'OP Agea per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie attivata per la misura della Investimenti tramite portale Sian.
- Regolamento: il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;
- Regolamento delegato: il Regolamento (UE) n. 1149/2016;
- Regolamento di esecuzione: il Regolamento (UE) n. 1150/2016;
- Ufficio regionale competente per territorio: le strutture della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio, competenti per territorio.

Articolo 1 Obiettivi e Finalità

In attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013, del Reg. delegato (UE) n. 2016/1149, Reg. di esecuzione n. 2016/1150 e delle previsioni del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che hanno percepito un sostegno ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento.

Articolo 2 Ambito territoriale di intervento

La misura di aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Lazio.

Articolo 3 Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all'aiuto

Possono accedere all'aiuto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA e che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, abbiano costituito nel Sian un "Fascicolo aziendale" attivo ed aggiornato ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs. 99/2004, e la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Possono beneficiare dell'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari all'aiuto i soggetti che svolgano esclusivamente attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno. Per la definizione dell'ambito dell'attività di *commercializzazione* si richiama a quanto stabilito all'articolo 2 punto 7 del Reg. (UE) n. 702/2014.

I richiedenti di cui ai paragrafi precedenti possono avere accesso all'aiuto solo se le attività di trasformazione/commercializzazione svolte dall'impresa siano attive nei settori di intervento sopra indicati a decorrere almeno dalla data del 1° agosto 2015 e se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (CE) n. 436/09 e s.m.i.. Devono aver presentato dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso 2016/2017 e per la campagna 2015/2016, dichiarazione di giacenza campagna 2015/2016.

I richiedenti devono essere in possesso di bilancio dell'impresa riferito agli anni 2015 e 2016 dal quale si evince la tipologia di impresa, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2016; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2016, dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato degli anni 2015 e 2016 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (art. 2 punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014).

Il sostegno non può essere concesso, inoltre, in caso di "non affidabilità" del soggetto richiedente ovvero nel caso in cui a suo carico, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto.

Per l'ammissibilità dei progetti è necessario che gli investimenti materiali e/o immateriali proposti devono rispondere ai requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e di incremento della redditività aziendale. Tutte le spese proposte devono rispondere ai requisiti di "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" quindi le spese per gli interventi proposti devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

I richiedenti, per accedere al regime di aiuto, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a

condurre l'attività oggetto dell'investimento, per un periodo che vada almeno dalla presentazione della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale. I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato. I titoli di possesso ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- proprietà e/o comproprietà: nel caso di comproprietà, qualora siano previsti investimenti strutturali, deve essere acquisita apposita dichiarazione da parte di tutti i comproprietari che autorizzano il richiedente alla realizzazione dell'investimento.
- contratto di affitto scritto e registrato, e con una durata residua che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni dalla data del pagamento finale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la disponibilità di contratti di durata almeno pari al periodo di validità sopra indicato e che sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

Nel caso di opere strutturali gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata devono essere immediatamente cantierabili al momento della presentazione della domanda. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori.

Articolo 4 **Aiuto agli investimenti**

4.1 Demarcazione PNS/OCM Vino e PSR - Limite di spesa per domanda

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto MiPAAF 14 febbraio 2017, n. 911, come stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione, al fine di assicurare la demarcazione tra la presente misura e quella analoga (misura 4) prevista dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 è individuata una specifica soglia finanziaria riferita al costo totale dell'investimento proposto.

Pertanto, agli effetti delle presenti Disposizioni regionali attuative della presente misura di aiuto agli Investimenti OCM Vino, campagna 2016/2017, l'accesso è consentito esclusivamente per operazioni con un costo totale dell'investimento previsto inferiore ad Euro 300.000,00;

4.2 Agevolazioni previste

Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite all'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, il contributo di aiuto concedibile è il **40%** della spesa ammissibile effettivamente sostenuta.

I limiti massimi sono ridotti al **20%** della spesa ammissibile effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificata come *intermedia*, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di Euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Per le imprese classificate come *grande impresa*, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di Euro, il contributo massimo erogabile è pari al **19%** della spesa ammissibile e sostenuta.

Per la verifica dei limiti di dimensione aziendale si richiama quanto indicato dal Reg. (UE) n. 702/2014, allegato 1, oltre a quanto stabilito alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003.

4.3 Investimenti ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo del programma di aiuto, ai sensi degli obiettivi e finalità di cui al precedente Articolo 1, gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Gli investimenti ammissibili all'aiuto sono quelli di seguito riportati:

- A. la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici;
- B. acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, *barriques*, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all'attività di impresa e agli obiettivi del presente bando, come anche spese per arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici, spese per l'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto.
- C. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Per la compilazione della domanda di aiuto si fa riferimento agli elenchi degli investimenti riportati quali lista di Azioni, Interventi e sub-Interventi nella piattaforma SIAN.

Tutte le spese sopra indicate, comprese le spese generali, per risultare ammissibili, devono rispondere ai requisiti di "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" quindi i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Spese generali:

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e collegate agli investimenti proposti ai precedenti punti A) e B). Sono ammissibili, nell'ambito delle spese generali, gli onorari di consulenti, tecnici, agronomi, architetti e ingegneri, studi di fattibilità, consulenze.

Le spese generali sono ammissibili entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del **10%** dell'investimento ammissibile per investimenti in lavori ed opere edili di cui al punto A;
- fino ad un massimo del **5%** dell'investimento ammissibile per gli altri investimenti di cui al punto B.

Il contributo per le spese generali sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento, realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario. Nel caso in cui l'importo ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto sia inferiore rispetto all'importo richiesto in domanda, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente nel rispetto della percentuale massima di cui sopra. Anche nel caso in cui la spesa finale accertata sia inferiore rispetto a quella ammessa, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente.

La quota complessiva degli investimenti immateriali di cui alla precedente lettera C) e delle Spese generali, comunque ricondotte alle spese di cui alle precedenti lettere A) e B), non può essere in ogni caso superiore al 20% dell'intero investimento proposto.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell'ambito attuativo della presente misura di aiuto si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

a) per le *“opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, impianti elettrici, impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza”* alle *“tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio”* approvati con la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori

b) per le *“opere agricole e forestali”* ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (All. 1), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;

c) per i fabbricati utilizzati per la trasformazione e commercializzazione nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole nell'azienda agricola, ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (All. 3 e 4), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;

Nel caso di macchine ed attrezzature, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa *riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura*. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e comunque accompagnate da una valutazione da riportare nell'ambito della relazione tecnica. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentato il preventivo accompagnato, nella relazione tecnico-economica, da una valutazione da parte del tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

I tre preventivi, redatti su carta intestata della ditta fornitrice dovranno recare l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F. e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice è estera, dovranno altresì riportare la data di emissione degli stessi, la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura, il prezzo del bene e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto, l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura.

Per le spese generali, dovendo rispondere agli stessi requisiti di “congruità” delle altre voci di spesa sono soggette alle stesse prescrizioni e valutazioni tramite la verifica di 3 preventivi, oppure un parere di congruità di un comitato di valutazione dell’ordine o del collegio professionale.

All’interno delle tipologie di interventi di cui sopra sono ammissibili i beni (investimenti materiali e/o immateriali) realizzati o acquistati che abbiano una durata di almeno cinque anni e per i quali sia assicurato il mantenimento della destinazione d’uso, come dichiarato nella domanda.

Le *barriques* e i contenitori per l’affinamento del vino e le attrezzature e programmi informatici dovranno essere mantenuti in uso nei cinque anni successivi all’erogazione del saldo finale anche procedendo a proprie spese alla manutenzione/rigenerazione e all’aggiornamento dei programmi informatici durante il periodo di vincolo.

Gli investimenti relativi al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevedono il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina, sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante le fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, e possono essere utilizzati ad esempio:

- software per la gestione della logistica;
- componenti hardware quali stampanti di etichette e lettori di etichette;
- componenti automatizzati e attrezzature di movimentazione di magazzino adibito esclusivamente all’uso degli stessi in cantina.

Non è ammesso il finanziamento di operazioni e componenti hardware e software da utilizzare all’esterno dello stabilimento di produzione e del magazzino adibito esclusivamente ai prodotti vitivinicoli trasformati.

L’intervento relativo all’introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto comprende esclusivamente le spese materiali/strumentazione e i relativi programmi informatici per l’introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC/IFS) nelle fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all’allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell’aceto di vino di cui al punto 17. Non sono ammessi i costi d’iscrizione e di contributo annuo per l’adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto adottato.

Nel caso di opere strutturali, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l’attuazione della misura, gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata devono essere immediatamente cantierabili al momento della presentazione della domanda. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione dei lavori.

Nei soli casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A., il requisito dell’immediata cantierabilità s’intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l’eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell’attività.

Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della “edilizia libera” al momento della presentazione delle domanda di sostegno, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo

ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera".

In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione dell'aiuto a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità.

Tutte le spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere rendicontate e supportate dalla relativa documentazione contabile e fiscale.

4.4 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo di aiuto di cui alle presenti Disposizioni regionali le spese riferite a:

- operazioni inerenti il vigneto,
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
- acquisto di fabbricati e di terreni;
- spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni, e per opere edili non riconducibili direttamente alla finalità dell'intervento ammesso;
- interventi per l'adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- manutenzione ordinaria, riparazione di macchine, impianti e attrezzature già esistenti;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- acquisti mediante leasing;
- acquisti di mezzi di trasporto; fatto salvo quelli specialistici permanentemente attrezzati (vedi spese ammissibili)
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese per garanzie bancarie o assicurative e interessi passivi;
- IVA e altre imposte e tasse;
- spese relative a viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata; tali spese non sono mai ammissibili, ma il loro importo deve essere comunque indicato nella domanda di pagamento, e non deve essere richiesto a contributo;
- spese amministrative e per il personale;
- spese per beni la cui durata di utilizzo è inferiore a cinque anni dal pagamento del saldo finale;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento/azione che si intende realizzare;
- interventi di mera o semplice sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi (vedi punto successivo);
- contributi in natura.

4.4.1 Interventi di mera sostituzione

Non sono ammissibili al finanziamento gli investimenti di mera sostituzione ovvero investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza migliorare la tecnologia esistente, il rendimento globale dell'impresa o il suo adattamento alle esigenze del mercato (cfr. documento "Linee guida sui programmi nazionali di sostegno nel settore del vino" della Commissione europea – Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale).

In tali termini, ai fini del presente bando di aiuto, si intende *mera o semplice sostituzione* l'intervento che non disponga l'aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o che non modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di mera sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Gli investimenti di mera sostituzione sono dunque intesi quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con

almeno 10 anni di età. Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore). E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

4.5 Eleggibilità della spesa ammessa a contributo

Per essere ammesse a contributo, le spese relative agli investimenti devono essere sostenute solo dopo la presentazione della domanda di aiuto e fino al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013 – articolo 45) e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale).

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'ammissione al finanziamento del progetto e del rilascio dell'atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda, in quanto in caso di inammissibilità della domanda di aiuto o di domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi, i lavori e gli acquisti rimangono a totale carico dei richiedenti.

La spesa s'intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di aiuto.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Le spese devono essere comprovate, ed identificabili per ogni azione/intervento/sotto intervento, da fatture in originale o altri documenti probatori equivalenti.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di aiuto.

A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico; Ri.Ba; carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Qualsiasi altro forma di pagamento non autorizzata (ad es. assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

Il pagamento in contanti è consentito esclusivamente per la quietanza di fatture, nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e comunque per importi non superiori a 200,00 (duecento/00) Euro, IVA compresa, per singolo titolo di spesa e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 1% del costo totale dell'investimento ammesso. Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 200 (duecento/00) Euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

Altresì rilevano, per l'eleggibilità della spesa così sostenuta, le disposizioni ed i limiti in tema di *frazionamento* delle operazioni di spesa di cui al D.Lgs 231/2007 e s.m.i..

Art. 5

Presentazione delle domande di aiuto

5.1 Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN

La domanda di aiuto, redatta secondo lo schema facsimile Allegato 1 alle Istruzioni Operative di Agea Op n. 6 del 1° marzo 2017, è presentata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da Agea Op sul portale SIAN (www.sian.it).

Il termine ultimo per la presentazione (rilascio telematico) da parte del richiedente delle domande di aiuto per la campagna 2016/2017, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto MiPAAF 14 febbraio 2017, n. 911, è fissato alla data del 7 aprile 2017.

Le domande di aiuto presentate oltre il termine del 7 aprile 2017 - salvo eventuali proroghe autorizzate dall'Autorità competente - non sono ricevibili.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Agea e disponibile mediante il portale Sian (www.sian.it). Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ricevibili.

Nella domanda di aiuto dovranno esserle obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nell'immissione dei dati.

E' impegno e obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione ed all'OP Agea. La violazione di tali impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e pertanto, una volta che l'Amministrazione ha esperito tutte le azioni in proprio possesso e previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni/ per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti, verrà rilasciata con "anomalie descrittive" che saranno visualizzate dai competenti uffici regionali per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il beneficiario assume in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati.

La sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP Agea.

Le domande di aiuto sono valide solo se complete di tutti gli allegati richiesti dalle Istruzioni Operative di Agea OP n. 6 - protocollo 18304 del 1° marzo 2017 e dalle disposizioni del presente bando regionale, fatte salve le eventuali integrazioni richieste dall'Amministrazione.

5.2 Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale Sian

Il beneficiario può presentare domanda di aiuto:

- per tramite di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) a cui abbia conferito mandato.
- soggetti abilitati dalla Regione Lazio, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente..

5.3 Obbligo di trasmissione della domanda all'Ente istruttore

Le domande presentate telematicamente secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi, devono essere perfezionate successivamente al rilascio telematico. Il richiedente o suo delegato deve obbligatoriamente inviare, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, copia della domanda di aiuto rilasciata telematicamente e sottoscritta dal richiedente corredate di copia del documento di identità, degli allegati e di tutti i documenti previsti e richiesti dalle presenti Disposizioni regionali, esclusivamente a mezzo PEC ed entro il termine perentorio delle ore 17,00 del 28 aprile 2017

Di seguito si indicano gli uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- FROSINONE: Area Decentrata Agricoltura di Frosinone (ADA Frosinone)
PEC: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it;
- LATINA: Area Decentrata Agricoltura di Latina (ADA Latina)
PEC: adalatina@regione.lazio.legalmail.it;
- RIETI: Area Decentrata Agricoltura di Rieti (ADA Rieti)
PEC: adarieti@regione.lazio.legalmail.it;
- ROMA: Area Decentrata Agricoltura di Roma (ADA Roma)
PEC: adaroma@regione.lazio.legalmail.it;
- VITERBO: Area Decentrata Agricoltura di Viterbo (ADA Viterbo)
PEC: adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it

La mancata trasmissione della domanda agli uffici regionali competenti per territorio, nelle modalità e nei termini di scadenza perentori sopra indicati, comporta l'esclusione della domanda e la non ammissibilità all'aiuto.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

La domanda di aiuto si intende perfezionata quando inoltrata agli uffici istruttori competenti ovvero al momento in cui viene inoltrata completa di tutta la documentazione allegata.

5.4 Domanda di aiuto biennale agli investimenti

Per la campagna di aiuto 2016/2017, il richiedente può presentare **esclusivamente** una **“domanda biennale”** di aiuto per investimenti da completarsi entro il **31 luglio 2018**.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione in ambito regionale (Lazio) , è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare uno o più stabilimenti.

Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione della domanda biennale di aiuto la modalità per l'erogazione dell'aiuto:

- **pagamento a collaudo dei lavori**
- **pagamento in forma anticipata** prima della conclusione dei lavori, nella misura dell'80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria a favore di OP Agea pari al 110% dell'anticipazione richiesta, e pagamento di saldo al collaudo dei lavori. L'importo dell'anticipo è assoggettato alle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che fissano le modalità di applicazione del regime delle garanzie e delle cauzioni relative agli anticipi. Le erogazioni relative alle anticipazioni non potranno essere effettuate, fatte salve diverse disposizioni, prima del 16 ottobre 2017.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alle presenti Disposizioni regionali di attuazione per la misura di aiuto agli Investimenti, riportandone il numero identificativo della Determinazione dirigenziale e la data di adozione.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di aiuto dichiara, tra l'altro:

- 1- che le attrezzature oggetto della domanda non sono di sostituzione di analoghe attrezzature presenti in azienda (vedi regolamento UE n. 2016/1149 all'art. 33);
- 2- che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
- 3- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
- 4- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;
- 5- di possedere la capacità tecnico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare e possedere una redditività economica tale da permettere il completamento dell'investimento proposto;
- 6- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- 7- in particolare (vedi Istruttoria di ammissibilità):
- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
 - b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
 - c) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti.
- 8- di avere presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg CE n. 436/2009, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione, non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- 9- di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione ovvero, di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi del Regolamento CE n. 436/2009 e ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento UE n. 1306/2013. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all'autorità competente (Regione/P.A.) oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia in condizioni di farlo – articolo 4 del regolamento UE 640/2014.

5.5 Domanda di aiuto – Documentazione

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di aiuto dovrà essere prodotta ed allegata, in fase di perfezionamento della stessa, la seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica**

Nella relazione Tecnica, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato all'esercizio della professione iscritto ad un Ordine/ Collegio professionale, dovranno essere riportate tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti, delle condizioni di ammissibilità e per l'attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di priorità. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, la valutazione della redditività e la sostenibilità finanziaria dell'investimento, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. Dovranno essere allegati, in originale, laddove pertinente, i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate. Per il preventivo ritenuto idoneo dovrà essere indicata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi; che la ditta fornitrice è specializzata e qualificata; che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicato; che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

La relazione dovrà contenere, inoltre, una descrizione dell'investimento, nella quale dovrà essere riportata una breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto. Dovrà altresì essere indicato, per ogni singola azione programmata, il costo totale previsto e la tempistica di realizzazione del progetto. La descrizione, inoltre, dovrà contenere la motivazione del progetto che si vuole realizzare in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento

in termini di competitività e di incremento delle vendite, in particolare la descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare, il grado di novità del progetto, la localizzazione degli investimenti, la quantificazione economica dettagliata degli investimenti. Tale relazione dovrà contenere le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso 2016/2017 e della campagna 2015/2016, dichiarazione di giacenza campagna 2015/2016 oltre ad eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro "C" e "D" della domanda di aiuto) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2016/2017 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2015/2016.

Inoltre, dovrà essere attestato lo stato di immediata cantierabilità dell'investimento programmato.

Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento UE 2016/1149 art.36) nella relazione tecnica dovrà essere descritto il progetto proposto ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, di efficienza energetica globale e dei processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad una riduzione dei consumi energetici. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso. L'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell'approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia;

2. **Atti progettuali**

Devono essere presentati, laddove pertinenti, gli elaborati grafici, la planimetria generale, gli schemi grafici e le sezioni con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto e, inoltre, il **computo metrico estimativo analitico** dei lavori;

3. **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione.**

Dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria a dimostrare la immediata cantierabilità dell'iniziativa progettuale.

Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera" al momento della presentazione delle domanda di aiuto, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera".

4. **Agibilità**

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

5. Antimafia

Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA)

6. Bilanci

Copia dei bilancio dell'impresa riferiti agli anni 2015 e 2016 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente, ovvero:

- per le società di capitali, con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale,
- per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima,
- per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa,

5.6 Domande di rettifica

- La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata non oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.
- Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il libero professionista autorizzato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.
- La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.
- La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda originaria è stata rilasciata (rilascio telematico).
- Nel caso in cui l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di aiuto la rettifica non è ammessa.

Articolo 6

Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio

Le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio provvedono alla disamina della documentazione allegata alle domande di aiuto anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle schede d'Istruttoria.

In fase d'istruttoria si visualizzeranno tutte le eventuali "anomalie descrittive" rilevate nella fase di presentazione della domanda di aiuto per mancata corrispondenza dei dati inseriti nella domanda di aiuto con i criteri e/o requisiti predisposti dalla Regione Lazio e si dovrà verificare se quanto segnalato rende comunque la domanda di aiuto ammissibile, per la successiva istruttoria.

6.1 Controlli di ricevibilità

L'ADA competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di aiuto in base ad una procedura di funzioni delegate dall'OP Agea.

Si accerta la ricezione delle domande di aiuto entro i termini di cui al precedente Articolo 5 e la regolare sottoscrizione delle stesse nonché la presenza della documentazione oggetto di successiva istruttoria di ammissibilità.

La verifica della ricevibilità, per le domande di aiuto prevede i seguenti punti:

1. *Presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).*
2. *Presentazione della domanda entro il termine stabilito.*
3. *Presenza di tutti gli allegati previsti dalle DRA e dichiarati in domanda.*

Nella scheda Istruttoria deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

Le domande "non ricevibili" sono dichiarate non ammissibili.

6.2 Controlli di ammissibilità

L'ADA competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale, dalle presenti Disposizioni regionali attuative e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea.

Dovrà essere verificata la corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità, delle soglie finanziarie di ammissibilità, della demarcazione e dei controlli per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR (all'allegato 1/2 del DM n. 914/2017). In particolare dovranno essere oggetto di verifica tutte le "anomalie descrittive" rilevate in fase di presentazione della domanda d'aiuto.

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegata alla domanda di aiuto, al fine della ammissibilità in particolare:

- a. il possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- b. il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto richiedente
- c. la verifica dei punteggi attribuiti in base ai criteri di priorità;
- d. la chiarezza e dettaglio degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole azioni, ai tempi di attuazione ed agli obiettivi finali del progetto;
- e. la verifica:
 - dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
 - del principio dell'unicità del finanziamento;
 - dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dalla misura di aiuto;
 - della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dai programmi, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;

- della rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi ed alle finalità previste dalla misura di aiuto;
- f. la ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto o del computo metrico estimativo;
- La spesa proposta deve:
- 1 - essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali;
 - 2 - essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento;
 - 3 - essere coerente rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto;
 - 4 - essere necessaria per attuare l'investimento;
- g. verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario, al fine di garantire che:
- 1- il beneficiario non sia impresa "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (art. 2 punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014);
 - 2 - il beneficiario non sia "soggetto non affidabile"; cioè che a suo carico, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto.
 - 3 - l'investimento proposto sia sostenibile e redditivo per l'azienda.
- h. verifica della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Regolamento CE n. 436/2009;

In particolare saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate, sia in termini di rilascio telematico sulla piattaforma SIAN che inviata via PEC alle ADA competenti, oltre i termini stabiliti dalle presenti Disposizioni;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 7 dalle presenti Disposizioni;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti Disposizioni;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dalle presenti Disposizioni;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della presente misura;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti dalle presenti Disposizioni, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito dalle presenti Disposizioni.

OCM VINO

Disposizioni Regionali Attuative - Misura Investimenti 2016/2017

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente misura di aiuto è attivato un sistema di supervisione.

I procedimenti amministrativi per l'istruttoria di ammissibilità della domande di aiuto dovranno completarsi, vista la loro complessità, entro i sei mesi successivi a decorrere dalla presentazione delle domande.

Articolo 7

Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 del D.M. n. 911/2017 sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di priorità cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità al finanziamento.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere possedute, e quindi dimostrate dal richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio, attribuito in base alle priorità di seguito riportate, pari o superiore a 15 (quindici) punti.

Sono definiti i seguenti criteri di priorità con la relativa attribuzione dei punteggi di cui tener conto in fase di selezione delle domande di aiuto:

TABELLA CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI		
CRITERIO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTEGGIO
EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 1149/2016)	Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.	20 (venti)
IMPRESSE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI: AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DAL DL 189/2016 E DL 205/2016; AREE RICADENTI IN ZONA MONTANA DIR CEE 268/75 ART 3 PAR 3	Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3.	20 (venti)
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERA B) DEL DECRETO MINISTERIALE 911/2017.	Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) del D.M. 911/2017 ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uva da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione. Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusiva (100%) con riferimento	18 (diciotto)

OCM VINO

Disposizioni Regionali Attuative - Misura Investimenti 2016/2017

	all'ultima annualità di produzione.	
PRODUZIONI VITIVINICOLE DI QUALITA' RICOSCIUTA	Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) reg Ue n. 1305/2013) quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per almeno il 60% del prodotto ottenuto. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.	18 (diciotto)
PRODUZIONE BIOLOGICA (AI SENSI DEL REG. (CE) N. 834/07 E REG. (UE) 203/2012)	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.	12 (dodici)
GIOVANE IMPRENDITORE	Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.	12 (dodici)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		100

Per l'attribuzione dei punteggi si tiene conto delle modalità/indicatore appresso specificate:

- **Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 1149/2016)**

Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.

- **Imprese localizzate in zone particolari: aree della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i.; aree ricadenti in Zona montana DIR CEE 268/75 art. 3 par. 3**

Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL

189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3.

- **Esercizio dell'attività previste all'articolo 3, lettera b) del decreto ministeriale 911/2017**

Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) del D.M. 911/2017 ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uva da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione. Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusiva (100%) con riferimento all'ultima annualità di produzione.

- **Produzione biologica (ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (UE) 203/2012)**

Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.

- **Produzioni vitivinicole di qualità riconosciuta**

Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) reg Ue n. 1305/2013) quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per almeno il 60% del prodotto ottenuto. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.

- **Giovane imprenditore**

Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.

Per i casi ex-aequo si applica il criterio dell'età con vantaggio per il richiedente più giovane

Articolo 8

Graduatoria delle domande di aiuto - esiti di ammissibilità e finanziabilità.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvederà a predisporre, la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

In applicazione delle previsioni dell'articolo 4, comma 7, del DM Mipaaf n. 911/2017, per i casi di parità di punteggio (ex-aequo), come già specificato nell'articolo precedente, la priorità in graduatoria viene attribuita in funzione della età del richiedente con preferenza attribuita al richiedente anagraficamente più giovane.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La comunicazione ai richiedenti degli esiti della fase di ammissibilità e della finanziabilità della domanda di aiuto ovvero l'esclusione della domanda di aiuto, avviene con comunicazione trasmessa tramite PEC.

Articolo 9

Rinuncia della domanda di aiuto - Ritiro

Articolo 3) regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto e prima di avere ricevuto la comunicazione che informa che la stessa domanda è stata ammessa, presentando apposita istanza.

La rinuncia di un domanda di aiuto potrà essere possibile solo ed esclusivamente se la stessa è stata rilasciata.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità e/o prima che sia stato erogato un pagamento, se determinata da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dal richiedente, riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto.

Ne consegue che nei casi sopra descritti, il beneficiario non verrà assoggettato ad alcuna penalità.

L'istanza di rinuncia della domanda di aiuto per cause di forza maggiore deve essere trasmessa all'ufficio regionale competente per territorio entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché si possa eseguire l'istruttoria per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore.

La mancata comunicazione di rinuncia alla domanda di aiuto con conseguente mancata presentazione della domanda di pagamento, o il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore comporterà l'applicazione di una penalità, a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva a quella campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia.

Non sono autorizzate rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP Agea si riserva di porre a carico del titolare della domanda, che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

Articolo 10 **Modifiche minori ed economie di spesa**

11.1 Modifiche minori

Le modifiche che interessano esclusivamente una variazione di spesa e non una modifica di azioni/interventi/sotto interventi, se costituiscono una variazione entro il 10% della spesa già approvata e calcolata al livello di singolo intervento, non necessitano di autorizzazione preventiva.

Le modifiche minori possono comportare una diminuzione della spesa non superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento mentre in caso di maggiore spesa rispetto a quanto ammesso a finanziamento, questa rimane a carico del beneficiario.

Le suddette modifiche non devono, comunque, introdurre variazioni significative al progetto inizialmente approvato.

In quanto non considerate varianti, le modifiche minori sono ammissibili se coerenti con gli obiettivi della misura e consistono nell'introduzione di soluzioni tecnico-economiche di maggiore efficacia ed efficienza, fermi restando i limiti massimi della spesa complessiva e del relativo contributo approvati e i termini previsti per la realizzazione.

Le modifiche minori possono essere ammesse nei seguenti casi:

- non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione;
- vengono effettuate per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- vengono effettuate per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- vengono effettuate per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
- per risolvere aspetti di dettaglio, per soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Possono essere consentite modifiche minori esclusivamente all'interno di ciascun intervento.

La modifica non deve e non può determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all'aiuto.

Le modifiche minori, debitamente descritte e documentate, non necessitano di comunicazione preventiva da parte del beneficiario e possono essere approvate a consuntivo in sede di accertamento finale dei lavori. La domanda di pagamento a saldo dovrà essere corredata di un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, secondo l'impostazione del computo preventivo, e della rendicontazione contabile dei lavori.

Le modifiche potranno essere ammesse solo se eseguite prima della data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel verbale del controllo in loco e nella *check list*, riferita alla istruttoria della domanda di pagamento del saldo, dovranno essere riportate le risultanze per le modifiche non assoggettate ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, in particolare per le variazioni di spesa dovrà essere accertato che le stesse rientrano nel 10% della spesa approvata e che la modifica non ha comportato modifiche dei requisiti di ammissibilità. Si dovrà, altresì, accertare che la data di esecuzione della modifica ed il pagamento della spesa, correlata alla stessa modifica, siano antecedenti alla data di scadenza della domanda di pagamento saldo.

I cambi di preventivi possono essere ammessi, senza preventiva autorizzazione purché sia garantita la possibilità di identificare l'intervento, oggetto di modifica preventivo, e purché il cambio del preventivo non comporti una modifica del progetto ammesso all'aiuto od un aumento della spesa ammessa per singola azione/intervento/sotto intervento.

Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione da allegare alla domanda di pagamento saldo. Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

10.2 Economie di spesa

Le eventuali economie di spesa determinatesi per una singola voce non sono considerate varianti né modifiche minori e, nello stesso tempo, non possono in nessun caso essere utilizzate per altre tipologie d'intervento.

Non concorrono al raggiungimento della soglia del 10% le economie di spesa, la variazione dei prezzi di mercato, il cambio di fornitore e/o della marca per l'acquisto della medesima tipologia di macchina/attrezzatura.

Sarà competenza dell'ufficio istruttore verificare che la modifica minore non comporti la perdita dei requisiti, sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio, tale da far variare la posizione della ditta/azienda nella graduatoria di ammissione all'aiuto.

Articolo 11

Recesso per singole azioni e revoca dell'aiuto

Ai sensi delle previsioni dell'Articolo 5 del DM 911/2017, nel caso di investimento biennale l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto; pertanto non è ammessa domanda di recesso per una o più azioni.

Nell'ambito delle domande di aiuto biennali il recesso di una o più azioni determina la revoca totale della concessione dell'aiuto e contestuale obbligo per il beneficiario di presentare una istanza di revoca all'aiuto.

Il beneficiario deve presentare istanza di revoca all'aiuto tramite l'applicativo SIAN, prima dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo.

L'istanza di revoca da parte del beneficiario del contributo di aiuto biennale senza anticipo può essere ammessa senza applicazioni di penalità, esclusivamente nei casi in cui ricorrano le cause di forza maggiore e/o circostanze indipendenti dal beneficiario non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso in cui sia stato erogato/percepito il pagamento a titolo di anticipo, il beneficiario, contestualmente alla istanza di revoca e sempre tramite l'applicativo Sian, dovrà indicare gli interventi realizzati e le spese sostenute al fine della verifica dell'anticipo "speso".

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato si procederà ad applicare una penalità che interesserà la campagna successiva a quella della revoca, ed in proporzione all'importo dell'anticipo non speso:

- **3 anni** di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- **2 anni** di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- **1 anno** di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penalità non sono applicate se la revoca è determinata da cause di forza maggiore, o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Nel caso in cui l'istanza di revoca sia dovuta a cause di forza maggiore, queste dovranno essere opportunamente documentate e trasmesse, dal beneficiario, preventivamente all'ufficio regionale competente per territorio affinché l'istruttoria, per l'eventuale riconoscimento delle stesse, sia completata non oltre i termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

La documentazione necessaria ai fini del riconoscimento delle cause di forza maggiore dovrà essere trasmessa dal beneficiario, all'ufficio regionale competente per territorio, entro 15 giorni antecedenti i termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, e secondo le modalità già descritte nei paragrafi precedenti per le cause di forza maggiore.

Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna comunicazione di revoca da parte del beneficiario, o questa sia stata inoltrata oltre i termini disposti per la presentazione della domanda di pagamento saldo verrà applicata una penalità pari a **3 anni** di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

La revoca di una domanda di aiuto biennale, con pagamento di anticipo comporta, oltre alla decadenza totale dell'aiuto e l'applicazione delle penali sopra descritte, la contestuale attivazione delle procedure di recupero per un importo pari all'anticipo erogato maggiorato del 10%.

L'ADA competente per territorio dovrà attivare immediatamente le procedure di recupero notificando al beneficiario la richiesta della restituzione dell'indebito percepito che dovrà essere maggiorato del 10 % (importo escutibile).

Nel caso siano riconosciute le cause di forza maggiore, quale motivazione per il mancato completamento delle operazioni ammesse all'aiuto, l'indebito percepito oggetto della procedura di recupero sarà costituito dall'anticipo erogato, senza maggiorazione de 10% e senza applicazione di alcuna penale.

Nella fase successiva la presentazione della domanda di pagamento saldo, o qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, l'istanza di revoca non può essere presentata.

Articolo 12 Varianti

12.1 – Ammissibilità delle varianti

Le varianti di azioni/interventi/sotto interventi devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento.

La variante deve essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

Non possono essere presentate richieste di varianti prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e dopo la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Le richieste di variante devono essere trasmesse all'ufficio regionale competente per territorio in tempo utile affinché l'ufficio regionale competente per territorio possa comunicare l'esito dell'istruttoria di propria competenza, quindi almeno **60 giorni** prima del termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento (il 31 luglio 2018 - data di presentazione della domanda di pagamento saldo).

Le richieste di variante pervenute oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo non potranno essere accolte.

La variante non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

La variante non può comportare un aumento dell'importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa all'aiuto a seguito della istruttoria effettuata per la domanda di aiuto originaria.

L'istruttoria della variante dovrà accertare che la modifica di un'azione/intervento e/o sotto intervento non comporti il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto e che la stessa modifica non determini una variazione del punteggio e conseguentemente della posizione dell'Azienda nella graduatoria di ammissione all'aiuto e inficiare la finanziabilità stessa.

Le varianti, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte dell'ADA competente per territorio, ai fini della successiva proposta di autorizzazione da inviarsi alla competente Area centrale della Direzione regionale; l'autorizzazione della variante sarà disposta con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca su proposta della competente Area centrale.

La variante si ritiene ammessa dalla data di emissione della *nota di autorizzazione*, disposta da parte dell'ADA competente per territorio. I dati inerenti la nota di autorizzazione dovranno essere indicati nell'apposita casella predisposta nella domanda di pagamento a saldo. Le spese, per gli interventi/sotto interventi oggetto di variante, sostenute nel periodo antecedente alla presentazione della istanza di variante non saranno ritenute ammissibili.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la modifica di azioni/interventi/sotto interventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del beneficiario, le spese sostenute dallo stesso per alle azioni/interventi/sotto interventi oggetto di modifica saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Costituiscono, altresì, oggetto di variante i casi di subentro (v. articolo successivo).

12.2 Variante per subentro

Il subentro è ammesso esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore (riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013) ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione regionale, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca.

La revoca, come sopra descritta, comporta l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, e recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

L'ADA competente per territorio verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, tramite PEC.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, l'ADA competente per territorio chiude negativamente la procedura del subentro e comunica al cessionario ed al cedente tramite PEC, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

Articolo 13

Termine esecuzione dei lavori e presentazione domanda pagamento finale/saldo

Per le domande di aiuto biennali risultate ammesse al finanziamento, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il **31 luglio 2018**.

Entro tale termine dovrà altresì essere presentata su sistema Sian, con le modalità dettate e rese disponibili da Agea Op, apposita Domanda di pagamento a saldo.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o altri documenti probatori equivalenti. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

Le domande di pagamento pervenute oltre i limiti sopra riportati non saranno ritenute ricevibili.

In merito ai suddetti termini, non sono ammesse proroghe se non per comprovate cause di forza maggiore riconosciute come tali esclusivamente per i casi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 all'articolo 2) – comma 2). Possono essere riconosciute proroghe per un periodo non superiore ai sei mesi a decorrere dalla data di scadenza quale termine ultimo per la realizzazione dell'investimento ammesso all'aiuto.

La proroga non può essere oggetto di rinnovo, indipendentemente dalle motivazioni addotte dal beneficiario.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 911/2017, la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini disposti con la proroga, comporta la revoca dell'aiuto l'applicazione di una penalità pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

Con apposite successive Istruzioni Operative di Agea OP saranno ulteriormente specificate le modalità di presentazione delle domande di pagamento a titolo di saldo.

L'ADA competente, provvede, a seguito della presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dalla presente DRA;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle *prestazioni globali e della sostenibilità* globale dell'azienda, *ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi*;
- fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. - *Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nell'articolo pertinente*;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore per i pagamenti in contanti;
- certificato di agibilità (ove previsto) o *altro titolo analogo* e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Articolo 14**Mantenimento degli investimenti, stabilità delle operazioni**

Gli investimenti materiale e/o immateriali di cui sopra, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data del pagamento finale. (Art. 50 – paragrafo 5 del regolamento UE n.1308/2013)

Nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di

sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ufficio regionale competente per territorio.

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma di aiuto;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Quanto sopra fatto salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 2) – paragrafo 2) del regolamento Ue n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi (art. 4) del regolamento delegato UE n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte delle Amministrazioni (Regione – OP Agea).

Articolo 15 Dotazione finanziaria

Per quanto riguarda la misura “Investimenti” - campagna vitivinicola 2016-2017, la finanziabilità delle domande di aiuto biennali, istruite con esito positivo in termini di ammissibilità e collocate in posizione utile in graduatoria, è subordinata all'approvazione del DM del MIPAAF di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni e tra le Misure per l'anno 2018, che ha già avviato il suo iter per la definitiva approvazione.

La dotazione finanziaria disponibile per il finanziamento delle domande, ai sensi di quanto già richiamato in premessa al presente Avviso pubblico, è definita:

- del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2017 e 2018;
- dall'adozione dei provvedimenti per la rimodulazione tra le misure attivate nell'ambito della dotazione finanziaria.

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione per la Misura Investimenti della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2018, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Nel caso di richiesta di pagamento dell'aiuto in forma anticipata e prima della conclusione dei lavori, previa presentazione di garanzia fideiussoria a favore di OP Agea pari al 110% dell'anticipazione richiesta, la possibilità di concessione dell'erogazione dell'anticipo è condizionata e subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate alla Regione Lazio per il singolo esercizio finanziario della campagna di aiuto dell'OCM Vino e, in tale ambito, alla misura

di aiuto agli Investimenti. Non potranno essere erogati pagamenti a titolo di anticipo prima della data del 16 ottobre 2017, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte dell'Autorità nazionale competente

Articolo 16 **Modalità di pagamento dell'aiuto**

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della Legge n. 296 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'OP Agea, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate”*.

L'OP Agea, pertanto, non esegue pagamento con modalità differenti da quanto sopra esposto. I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.

Secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - *“se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”*.

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La norma che ha sancito, all'art. 24, del D. Lgs n. 11/2010, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, dispone, infatti, che *“se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata od inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento”*.

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del FEAGA e del FEASR, ha l'obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

Nell'ambito delle misura Investimenti il beneficiario ha altresì l'obbligo di mantenere il conto corrente indicato nella domanda di pagamento, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell'avvenuto accredito del contributo UE, ciò al fine di consentire la tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto e la successiva regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

La previsione dell'obbligatorietà della comunicazione in capo al beneficiario del codice IBAN, produce un effetto liberatorio nei confronti dell'O.P. Agea, al quale non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell'aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di Assistenza Agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Articolo 17

Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP Agea

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005: "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze".

Ai sensi del comma 5-terdecies della legge n. 231/2005: "Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari".

Articolo 18

Modalità di pubblicazione dei pagamenti

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale".

Articolo 19

Certificazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 218/2012 in modifica al D.lgs 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000,00 Euro, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo della verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

L'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 dispone dei casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia.

Con decreto legislativo del 13 ottobre 2014, n. 153 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014 - sono state apportate alcune modifiche integrative e correttive alla disciplina contenuta nel Codice Antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011.

L'informazione antimafia dovrà essere acquisita dai soggetti elencati dall'art. 97, comma 1 del D.lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

I soggetti indicati dall'art. 97, comma 1 del D.lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito delle rispettive Prefetture alla voce "Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.

Alla richiesta d'informazione antimafia va allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa.
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000: "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza. Con la nota DPMU.2014.4858 dell'11/11/2014 sono state trasmesse le integrazioni e correttive al decreto legislativo n. 159 del 6/09/2011

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza. In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011.

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione della medesima.

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario.

Ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.-Decorso il termine di trenta giorni, l'Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di *particolare complessità*, comunicate dalla Prefettura competente, l'Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei *casi di urgenza*, in assenza dell'informazione antimafia, l'Agea *procede immediatamente* dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di *erogazioni disposte sotto condizione risolutiva*, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: *“i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011”*.

Articolo 20

Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

L'OP Agea procede, in fase di pagamento di saldo/anticipo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

Articolo 21

Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241/1990, gli interessati possono avvalersi del diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento inoltrando la richiesta direttamente all'Ente che li ha approvati.

Articolo 22

Responsabilità del procedimento

L'ufficio responsabile dello svolgimento dei procedimenti istruttori per l'ammissibilità delle domande di aiuto sono le Aree Decentrate all'Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura. L'ADA competente per territorio individua, ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento e provvede, nel contempo, a comunicarlo al soggetto beneficiario.

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Regolamento (UE) 1308/2013 – all'art. 50 è l'Ufficio Domanda Unica e OCM.

Articolo 23
Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia

Con successivi atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande di pagamento, ai controlli in loco ed ai pagamenti, ivi compreso il trattamento delle polizze fideiussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati.

Eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico, relative alla misura Investimenti saranno direttamente applicabili nella Regione Lazio senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Amministrazione regionale. Le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alla normativa unionale e nazionale vigente, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 911 del 14.02.2017 e s.m.i., alla Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 18108 del 1.03.2017 e alle Istruzioni Operative OP Agea N. 6 del 1.03.2017 prot. n. 18304.

Articolo 24
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.LGS n. 196/2003

Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che sono effettuati sui dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come saranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), - istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i., - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <p>a. Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian) per la costituzione o l'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende e la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi e premi;</p> <p>b. Accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. Adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. Obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. Gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del Sian ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche</p>

OCM VINO

Disposizioni Regionali Attuative - Misura Investimenti 2016/2017

	(o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del Sian a norma dei regolamenti UE 1306/2014 - 907/2014 - 908/2014, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel Sian possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.lgs. 196 del 2003.
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del Sian e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di Agea è in Via Palestro, 81 00185 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.Agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'Agea è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di Agea, la Società Agecontrol S.p.A., la Soc. S.I.N., le Regioni e Province Autonome, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
Diritti dell'interessato	<p>L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2) Ottenere l'indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) Dell'origine dei dati personali, b) Delle finalità e modalità del trattamento, c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) Degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,

OCM VINO

Disposizioni Regionali Attuative - Misura Investimenti 2016/2017

	<p>e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;</p> <p>3) Ottenere:</p> <p>a) L'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei propri dati personali,</p> <p>b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,</p> <p>c) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;</p> <p>4) Opporsi:</p> <p>a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;</p> <p>b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</p> <p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.Agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy.</p> <p>Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in Via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@Agea.gov.it</p>
--	---